



## Lettera al popolo della vita

di Marina Casini Bandini, *Presidente Nazionale Movimento per la Vita italiano*



### *Carissimi*

nel ricostruire le vicende giudiziarie a cui ha preso parte il Movimento per la Vita, mi sono imbattuta nella sentenza del TAR Lazio (2 agosto 2016, n. 8990) - riguardante il decreto Zingaretti (n. U00152/2014 del 12 maggio 2014) sul riordino dei consultori - che ha negato ai medici che operano nei consultori familiari il diritto di sollevare obiezione di coscienza, sia in ordine al rilascio del documento che autorizza l'aborto, sia in ordine alla prescrizione della c.d. "contraccezione di emergenza" (o "post-coitale"). La vicenda non è del tutto superata, perché su di essa pende il giudizio del Consiglio di Stato.

Intanto, traggio spunto per qualche

considerazione. L'obiezione di coscienza si riconnette al principio di libertà di coscienza che è uno dei fondamenti della società liberale, giuridicamente riconosciuto a livello internazionale, garantito dalla Costituzione italiana e confermato da ripetuti pareri del Comitato Nazionale per la Bioetica. È perciò retrogrado volerla negare. La decisione amministrativa prova chiaramente ciò che accade quando si rifiuta di gettare lo sguardo sul figlio concepito: l'ideologia prende il sopravvento e pretende di imporre idee e valutazioni scardinate dalla realtà, giungendo a negare la scienza, la ragione, il principio di precauzione. Così, pur di affermare un arrogante "diritto all'autodeterminazione" si



calpestando i diritti altrui: quello alla vita dei figli concepiti, quello dei medici all'obiezione, quello delle donne all'informazione. In nome di un infondato "diritto all'aborto" viene perfino travolta anche l'integralmente iniqua legge 194, il cui art. 1 afferma che l'aborto non deve essere utilizzato come mezzo di controllo delle nascite (impegnando su questo lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali) e che la Repubblica tutela la vita umana sin dal suo inizio. Statuizioni completamente disattese dalla diffusione della pillola del giorno dopo (Norlevo, Levonelle) e da quella dei cinque giorni dopo (EllaOne) di cui il Comitato Nazionale per la Bioetica, il Consiglio Superiore di Sanità e gli studi promossi dalla Società Italiana di Procreazione Responsabile, hanno dimostrato - se il concepimento è avvenuto - l'effetto distruttivo sull'embrione umano. Perché non informare le

donne di questo possibile effetto? È contro il diritto al consenso informato di cui tanto si parla. Inoltre, l'art. 9 della 194 - come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 588 del 5 febbraio 2015 - non lascia spazio a dubbi laddove afferma chiaramente che sono coperte dall'obiezione di coscienza anche le attività che precedono necessariamente l'interruzione volontaria di gravidanza e tra queste rientra il rilascio del documento ritenuto infatti "conditio sine qua non" per ricorrere all'aborto. Dato, poi, il possibile effetto abortivo della c.d. "contraccezione post-coitale", l'obiezione dovrebbe riguardare anche la prescrizione della pillola del giorno dopo e dei cinque giorni dopo. Nessuno, anche in presenza di dubbio, può essere costretto a compiere azioni che possono eventualmente sopprimere un essere umano.



Infine, nell'art. 2 lettera d della legge 194/78 si stabilisce che i consultori assistono la donna in gravidanza «contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna alla interruzione della gravidanza».

Si capisce, in definitiva, perché è necessario battersi per difendere gli obiettori e perché è urgente una riforma che restituisca ai consultori la loro vera funzione di servizio alla vita e alla maternità: uno Stato che rinuncia a punire l'aborto non deve rinunciare ad affermare il diritto alla vita e a difenderlo non contro le madri ma insieme alle madri.

L'obiezione di coscienza testimonia che la scienza riconosce nel concepito un essere umano. Ciò è insopportabile per la "congiura contro la vita" che trasforma la pretesa di affermare il "diritto di aborto" in pretesa di togliere il diritto costituzionale alla libertà di pensiero.

Al fondo della sentenza del TAR del Lazio vi è la pretesa di imporre a tutti il rifiuto dello sguardo sul più piccolo e povero tra gli esseri umani qual è l'essere umano nella fase prenatale.

È una persecuzione che può essere vinta soltanto insistendo, in ogni caso e in ogni circostanza, sul riconoscimento del concepito come uno di noi. Prima o poi anche questo muro crollerà

*Marina*